

CITTÀ DI DOMODOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2022

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2023

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13/06/2025

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	1
Art. 2	Gestione e definizione di rifiuto	1
Art. 3	Soggetto attivo	1
Art. 4	Soggetti passivi	2
Art. 5	Presupposto del tributo	2
Art. 6	Superficie tassabile	3
Art. 7	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	4
Art. 8	Esclusione dall'obbligo di conferimento	5
Art. 9	Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico – Riduzione delle superfici	5
Art. 10	Facoltà di esonero delle utenze non domestiche dal conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani	7
Art.10 bis	Effetti e adempimenti successivi alla comunicazione di opzione per il conferimento dei rifiuti urbani al recupero al di fuori del servizio pubblico	7
Art. 11	Avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo	8
Art. 12	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	9
Art. 13	Piano Economico Finanziario (PEF)	10
Art. 14	Determinazione della tariffa	10
Art. 15	Articolazione della tariffa	11
Art. 16	Obbligazione tributaria	11
Art. 17	Tariffa per le utenze domestiche	12
Art. 18	Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche	12
Art. 19	Tariffa per le utenze non domestiche	13
Art. 20	Classificazione delle utenze non domestiche	14
Art. 21	Tributo giornaliero	14
Art. 22	Tributo provinciale	15
Art. 23	Riduzioni tariffarie	15
Art. 24	Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio	16
Art. 25	Cumulo di riduzioni	17
Art. 26	Agevolazione per soggetti in condizioni di disagio socioeconomico in carico ai servizi sociali del Comune di Domodossola	17
Art. 27	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	17
Art. 28	Dichiarazione	18
Art. 29	Risposte alle dichiarazioni	21
Art. 30	Reclami e richieste scritte di informazioni	21
Art. 31	Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti e richieste scritte di informazioni	21
Art. 32	Richieste di rettifica degli importi addebitati e rimborsi	22
Art. 33	Riscossione	24
Art. 34	Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento	25
Art. 35	Attività di controllo e accertamento	26
Art. 36	Sanzioni	27
Art. 37	Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento	27
Art. 38	Importi minimi e misura annua interessi	27
Art. 39	Contenzioso	28
Art. 40	Trattamento dei dati personali	28
Art. 41	Entrata in vigore e norme finali	28
All. A)	CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	29

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché delle vigenti disposizioni del D. Lgs. n.152/2006 e delle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) del 18.01.2022 n.15/2022/R/RIF e suoi allegati.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla legge n. 147/2013 e s.m.i., quelle del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.
5. L'Amministrazione Comunale nell'ottica di una possibile applicazione della modalità corrispettiva potrà procedere a verifiche di tipo sperimentale per commisurazioni della produzione rifiuti per singola utenza.

Articolo 2 – Gestione e definizione di rifiuto

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. Il gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono. Il comune di Domodossola, Servizio Entrate Tributarie, è il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Detta attività comprende le operazioni di: i) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento); ii) gestione del rapporto con gli utenti (esclusa la gestione dei reclami in quanto affidata al gestore del servizio di raccolta) anche mediante sportelli dedicati o call-center; iii) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; iv) promozione di campagne ambientali; v) prevenzione nella produzione di rifiuti.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti a normativa vigente, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Domodossola nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempreché gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale. Ai fini della

prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati.

Articolo 4 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare/anagrafico o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tassa, della riscossione, dell'accertamento e del recupero del credito.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. La detenzione pluriennale derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo natura temporanea, prevede come soggetto passivo il detentore per tutta la durata del rapporto, anche se iniziato in corso d'anno.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della TARI.

Articolo 5 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.
3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettati al tributo:
 - a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili sui tre lati verso l'esterno, posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b. le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, riferibili alle sole utenze non domestiche, come al comma 4 definite, fermo restando quanto previsto dal comma 6. Si intende per area scoperta operativa la superficie necessaria allo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sia al tal fine effettivamente destinata.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Restano comunque tassabili i locali pertinenziali ad utenze domestiche, anche se privi di utenze e di fatto inutilizzate. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Per i locali ad uso non domestico la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
6. Sono escluse dalla TARI:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali a titolo di esempio: aree a verde, giardini, cortili, balconi e terrazze scoperte, verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse), ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Articolo 6 – Superficie tassabile

1. La superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, o della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.22/1997 (TIA 1). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 28 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime e d'ufficio, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie tassabile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, come meglio esplicitati all'art.7, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.

5. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
7. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 7 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. locali adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
 - b. locali destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
 - c. locali non utilizzabili per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purché di fatto non utilizzati limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori;
 - d. fabbricati danneggiati, dichiarati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità;
 - e. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - f. superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
 - g. locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
 - h. aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - j. aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito, passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, aree dove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;
 - k. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici

destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

- l. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - m. edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - n. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo art. 28, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Articolo 8 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento di rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 7.

Articolo 9 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico – Riduzione delle superfici

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata. Il Comune può effettuare un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti.
2. Nel caso di attività produttive che diano luogo a rifiuti speciali a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione gli spazi di produzione e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo

produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

3. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.
4. Per le attività industriali, non si computano le superficie delle aree di lavorazione in quanto i rifiuti della produzione sono considerati dall'art. 183 co.1 lett. b) sexies del D. Lgs 152/2006 non inclusi in quelli urbani, fermo restando la tassazione delle altre superfici dell'attività produttrici di rifiuti urbani, ai sensi della normativa vigente.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante, verniciatura	20%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie	20%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica, falegnameria, produzione di materie plastiche o vetroresine, tipografie, stamperie, incisioni, marmisti, vetrerie	20%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie, gli interessati devono a pena di decadenza:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
 - b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La presentazione entro il termine indicato dalla comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità.
7. Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del Comune, con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta entro il termine assegnato, non essendo stato posto il Comune nella condizione di verificare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi secondo legge, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente la richiesta.

Articolo 10 – Facoltà di esonero delle utenze non domestiche dal conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto privato autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. L'esercizio della facoltà di servirsi del gestore pubblico o del mercato deve essere avvenire tramite apposita comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it entro il 30 giugno di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'opzione di uscita dal servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo.
4. Ai soli fini di semplificazione per gli adempimenti dei contribuenti, l'opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di comunicazione entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo. L'opzione per il servizio pubblico si ritiene confermata per ogni anno, salvo che l'utente entro il 30 giugno di ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, non invii con le modalità e termini previste dal comma 2 del presente articolo, comunicazione di opzione di uscita dal servizio pubblico.
5. Per le utenze sorte successivamente al termine di scadenza per la comunicazione di opzione ma entro il 31 ottobre del medesimo anno, il termine per la predetta comunicazione è differito al 31 ottobre di ciascun anno con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. La comunicazione, che è considerata anche quale denuncia di variazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa/attività e deve essere indicati:
 - a. l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici con l'indicazione degli specifici utilizzi;
 - b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d. l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso;
 - e. il soggetto o i soggetti incaricati per l'avvio al recupero.
7. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto o soggetti che effettuano l'attività di recupero.
8. La comunicazione effettuata dopo lo spirare dei termini previsti dal presente articolo è priva di effetti.
9. Il conferimento al privato per l'avvio al recupero deve riguardare tutti i rifiuti urbani prodotti dall'utenza ed esonera dalla corresponsione della sola parte variabile della Tari, rimanendo sempre dovuta la parte fissa.

Articolo 10-bis – Effetti e adempimenti successivi alla comunicazione di opzione per il conferimento dei rifiuti urbani al recupero al di fuori del servizio pubblico

1. Il Comune di Domodossola ricevuta la formale e valida comunicazione di opzione per il conferimento al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento, ne dà comunicazione sia al

gestore del servizio che ai settori interessati, ai fini della predisposizione dell'esonero dal servizio di raccolta per la utenza e per le altre annotazioni ai fini della determinazione della TARI dovuta per la parte fissa.

2. L'esclusione dalla corresponsione della parte variabile è comunque subordinata alla presentazione entro il 31 gennaio di ciascun anno idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviate al recupero nell'anno solare precedente.
3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto(i) che effettua(no) l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3, il Comune (Servizio Entrate Tributarie) quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerata come accoglimento tacito della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di gg.60 mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.
5. Il Comune, tramite gli uffici preposti, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e correttezza della documentazione presentata rispetto alle attività svolte ed alla quantità di rifiuti urbani prodotte ed avviate al recupero, tenuto conto delle capacità quali-quantitative di produzione di rifiuti per l'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati in base alla normativa vigente e attraverso il recupero della Tari sulla quota variabile e l'applicazione della sanzione tributaria per infedele dichiarazione.
6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa/incompleta presentazione della documentazione di cui al precedente comma 3 o di infedeltà della stessa, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa, tramite accertamento esecutivo.

Articolo 11 – Avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata: la percentuale di riduzione è direttamente

proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione totale di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria tariffaria di appartenenza moltiplicata per la superficie tassabile. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% (sessanta per cento) della quota variabile, fatte salve ulteriori riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, che comunque non possono superare l'ammontare della quota variabile stessa.

3. Le utenze non domestiche interessate, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Comune (Servizio Entrate Tributarie) idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto(i) che effettua(no) l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 4, il competente Ufficio comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerata come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di gg.60 mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alla quantità di rifiuti urbani prodotte ed avviate al riciclo. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, in base alla normativa vigente, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della sanzione tributaria per infedele dichiarazione.
7. La riduzione prevista dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 12 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2003.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti "MTR" e conseguenti deliberazioni vigenti per il periodo regolatorio di riferimento.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge n. 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del piano economico finanziario (PEF) sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con le deliberazioni ARERA e definizione delle modalità operative per la trasmissione del PEF.

Articolo 13 – Piano Economico Finanziario (PEF)

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività predispone il PEF, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario rifiuti di cui alle deliberazioni ARERA vigenti, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente, preso atto della costituzione dello stesso a seguito di L.R. 1/2018 corrispondente al Consorzio Rifiuti VCO.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 14 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio comunale in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente art. 13.

Articolo 15 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa della TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A) al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999. La ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani

Articolo 16 – Obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno (01.01-31.12) computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei locali e/o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro 90 giorni solari da quello in cui si è verificata la condizione per la cessazione adeguatamente documentata. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In tal caso si procederà all'annullamento della pretesa per il periodo successivo a quello di provata cessazione o dal subentro, fatta salva l'irrogazione della sanzione nella misura fissa di € 50,00 per omessa presentazione della dichiarazione nei termini. Anche in mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione contributiva cessa d'ufficio nel caso di subentro dichiarato nel possesso o detenzione dei locali e delle aree.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione di variazione, sia prodotta entro il termine di 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa.
4. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 33.

Articolo 17 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 18 – Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per più di 60 giorni nell'anno solare, come ad esempio le colf o badanti che dimorano presso la famiglia. Sono altresì considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
2. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio prestato all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizioni che l'assenza sia adeguatamente dichiarata e documentata per ogni annualità.
3. I soggetti iscritti come residenti all'anagrafe del Comune, ma temporaneamente domiciliati altrove, anche all'estero, per il periodo in cui svolgano l'attività di studio universitario, non sono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, ai fini dell'individuazione del numero dei componenti. L'assenza sarà considerata a condizione che sia presentata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione alla quale dovranno essere, obbligatoriamente, allegati:
 - a. certificato di iscrizione all'università;
 - b. contratto d'affitto;

Le domande consegnate, non compilate completamente o mancanti (anche parzialmente) della documentazione richiesta, saranno respinte.

4. In sede di applicazione del tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al quindicesimo giorno precedente alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui al successivo art.30, con eventuale conguaglio, nel caso di variazioni successivamente intervenute.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la quota fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione, considerando assorbita nell'abitazione la parte variabile legata al numero degli occupanti la stessa.
7. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Per le unità abitative, di proprietà, possedute o detenute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate e non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di dichiarazione documentata, in 1 (una) unità.

9. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Domodossola e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, il tributo è dovuto per intero, per il numero di 3 (tre) componenti, salva diversa dichiarazione documentata da parte del soggetto attestante un diverso numero di occupanti, ovvero dell'accertamento da parte del Comune che conduca alla definizione di un diverso numero di occupanti.
10. Nel caso di soggetti non residenti nel Comune di Domodossola, ma che per motivi di lavoro occupano unità abitative con contratto d'affitto, qualora effettivamente siano occupati da 1 (una) sola persona, dietro presentazione di dichiarazione di cui all'art.28, il numero degli occupanti da considerare è fissato in 1 (una) unità. Alla dichiarazione dovranno essere allegati:
 - a. copia del contratto d'affitto;
 - b. documentazione comprovante l'attività lavorativa temporanea.
11. Per le unità abitative tenute a disposizione di soggetti diversi da persone fisiche il numero degli occupanti va sempre dichiarato nei modi di cui all'art.28. In mancanza e salvo prova contraria il numero di occupanti assunto è pari a 3 (tre).
12. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Domodossola il numero degli occupanti è assunto pari a 3 (tre), salvo diversa dichiarazione documentata, ovvero dell'accertamento da parte del Comune che conduca alla definizione di un diverso numero di occupanti.
13. Per l'unità abitativa del soggetto deceduto, caduta in comunione ereditaria e non occupata od utilizzata, il numero degli occupanti, previa dichiarazione di cui all'art. 28, da parte di uno degli eredi si assume pari a 1 (uno) sino all'effettiva occupazione da parte di un soggetto diverso.
14. Il Servizio Entrate Tributarie si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche tramite sopralluogo, che il contribuente si impegna ad autorizzare.
15. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
16. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. La superficie andrà dichiarata ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento, allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio.

Articolo 19 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 20 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva l'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le stesse presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito ecc.). Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica destinazione d'uso alle superfici con un'autonoma e/o distinta utilizzazione espressamente accertata d'ufficio.
5. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative", indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
6. Per le attività industriali, non si computano le superfici delle aree di lavorazione in quanto i rifiuti della produzione sono considerati dall'art.183, comma 1 lettera b) sexies, del D.lgs. 152/2006 non inclusi in quelli urbani, ferma restando la tassazione delle altre superfici dell'attività produttrici di rifiuti urbani. In particolare, sono assoggettabili a tassazione tutte le superfici non concretamente utilizzate come aree di lavorazione e di magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, in ragione della tariffa corrispondente all'utilizzo concreto. Rimane ferma l'applicazione del tributo, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.
7. Le unità immobiliari adibite all'uso di bed & breakfast, le strutture ricettive extralberghiere, nonché le unità immobiliari destinate a locazioni brevi, e comunque tutte quelle attività tenute dalla norma ad applicare l'imposta di soggiorno, si considerano, ai fini dell'applicazione della tariffa, utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 8a, indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
8. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto a adeguamenti di regolamento.

Articolo 21 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della L. 160/2019.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo annuale.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art.1, comma 816, della L. 160/2019. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2 euro per anno d'imposta.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del predetto canone, la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
8. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni previste per la TARI annuale.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale ex art. 1, comma 816, della L. 160/2019, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
11. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi o manifestazioni comportanti una rilevante produzione di rifiuti e conseguentemente la necessità dell'attivazione di un servizio integrativo rispetto alle normali frequenze di raccolta, lo svolgimento di tale servizio deve essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni o il produttore dei rifiuti ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa si considera pertanto assolta nell'ambito di detto contratto.

Articolo 22 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI.

Articolo 23 – Riduzioni tariffarie

1. La tariffa della TARI si applica, in misura ridotta, limitatamente alla quota variabile, alle utenze che si trovino nelle seguenti condizioni:
2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 70% (settanta per cento) della parte variabile. Tale riduzione si applica anche alle

abitazioni appartenenti a soggetti del medesimo nucleo familiare, indipendentemente dall'intestatario dell'utenza. La riduzione sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente compilata e documentata. I soggetti interessati dovranno, obbligatoriamente, allegare estratti conto rilasciati del gestore delle proprie utenze attive (elettriche e gas) sui quali dovrà essere indicato chiaramente il totale dei consumi riferiti all'anno per il quale si chiede la riduzione. Nel caso di utenze cessate dovrà essere presentata documentazione attestante la chiusura delle utenze. La domanda e gli allegati dovranno essere presentati annualmente al Servizio Entrate Tributarie, entro il termine massimo del 28 febbraio dell'anno successivo. Ai fini dell'applicazione della riduzione, saranno presi in considerazione i seguenti consumi:

- a. utenze elettriche – consumi inferiori o uguali a 400KW annui;
- b. utenze gas - consumi inferiori o uguali a 250 m³ annui;

Non saranno accettate autocertificazioni. La riduzione si applica esclusivamente per periodi di possesso non inferiori all'anno solare.

3. Utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico: riduzione del 30% (trenta per cento) della quota variabile con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta:
 - a. di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica presso il giardino o terreno non lastricato, anche non pertinenziale alla propria abitazione ma nel territorio comunale, mediante utilizzo di apposito composter o concimaia/cumulo;
 - b. di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta, solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;
 - c. di restituire il contenitore per la raccolta dell'umido;
 - d. di accettare i controlli che il Comune o soggetto autorizzato vorrà disporre;
 - e. di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero del tributo TARI dovuto e all'erogazione delle sanzioni tributarie per infedele denuncia

Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Tale riduzione è applicabile esclusivamente all'abitazione di residenza del dichiarante.

4. Le riduzioni saranno concesse esclusivamente ai soggetti passivi in regola con il pagamento del tributo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. 178/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta nel territorio comunale e comunque in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Al fine di fruire della riduzione, il soggetto passivo ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, unitamente con la richiesta di applicazione della riduzione.
6. Tutte le riduzioni del tributo, previste dalla normativa nazionale che non necessitano di loro adozione in sede regolamentare, sono stabilite e disciplinate nei termini e modalità dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe della TARI per l'anno di riferimento.

Articolo 24 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come

definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 1500 metri lineari. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

2. Per le utenze domestiche ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 80% (ottanta per cento) se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. Per le utenze non domestiche, che si trovano nella medesima condizione, il tributo è ridotto in misura dell'80% (ottanta per cento) della sola quota variabile.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria, di danno, o pericolo di danno, alle persone e/o all'ambiente, alla tariffa è applicata la riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
4. La fruizione delle riduzioni di cui al presente articolo sono subordinate alla presentazione di un'apposita richiesta con allegata idonea documentazione comprovante le cause della riduzione richiesta.

Articolo 25 – Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 80% della quota variabile.
2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale.

Articolo 26 – Agevolazione per soggetti in condizioni di disagio socio-economico in carico ai servizi sociali del Comune di Domodossola

1. Alla tariffa TARI riferita all'abitazione principale di componenti nucleo familiare/abitativo, si applica la riduzione del:
 - a. 100%, sia sulla quota fissa che su quella variabile, se il reddito ISEE complessivo è uguale o inferiore ad euro 4000,00;
 - b. 50%, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, se il reddito ISEE complessivo è superiore ad euro 4000,00 e non superiore ad euro 6.500,00.
2. Il Servizio sociale del Comune comunicherà, entro il 31 marzo dell'anno di competenza, i contribuenti che hanno diritto alla riduzione del tributo.

Articolo 27 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Ferma restando la copertura delle agevolazioni di cui all'art. 26 con apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 23 e 24 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della L. n.147/2013.

Articolo 28 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
2. Le dichiarazioni Tari previste dal presente articolo costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio ai fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio in ossequio alle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n.15/2022.
3. Per la dichiarazione iniziale, di variazione e cessazione deve essere utilizzato esclusivamente il modello predisposto dal Comune e per le situazioni di più soggetti passivi obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori e deve essere debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale in base alla modalità di presentazione utilizzata dal dichiarante, allegando fotocopia del documento di identità.
4. La presentazione della dichiarazione deve avvenire a mezzo posta (raccomandata a.r.), via e-mail/PEC o mediante sportello fisico e/o on line accessibile dalla home page del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello del Servizio Entrate Tributarie, ovvero compilabile on line. La denuncia si intende presentata se inviata a mezzo posta alla data di spedizione, se presentata tramite consegna allo sportello fisico alla data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta, mentre se trasmessa in via telematica alla data di inserimento nel sistema informatico del Comune o la data di invio se trasmessa tramite posta elettronica. Nel modello predisposto sono indicati i riferimenti per la presentazione della relativa dichiarazione. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento d'identità del delegante.
5. La dichiarazione iniziale (attivazione del servizio) deve essere presentata dal soggetto passivo entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione (variazione del servizio) o cessazione (cessazione dal servizio) va presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione i cui effetti sono disciplinati dall'art. 16 del presente regolamento. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se trattasi di soggetti residenti nel comune.
6. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto, debitamente denunciate.
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni /esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali del presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente dalla data di presentazione della domanda ovvero altra data se diversamente indicata dal regolamento.
8. La dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere i seguenti elementi:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. i dati catastali dei locali o delle aree, l'indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, nonché i dati del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - d. la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;
 - f. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000;
 - g. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - h. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - i. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i requisiti necessari, se non prevista apposita istanza;
 - j. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e modelli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - k. l'eventuale richiesta dell'invio via posta elettronica dell'avviso di pagamento;
 - l. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione autografa o digitale a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal dichiarante.
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere i seguenti elementi:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. i dati catastali dei locali o delle aree, l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile (specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali), la destinazione d'uso e delle aree nonché i dati del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000;
 - e. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - f. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i requisiti necessari, se non prevista apposita istanza;

- g. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e modelli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - h. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
10. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
11. Si considera idonea prova di cessazione:
- a. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - b. la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - c. in caso di locazione, copia della ricevuta di risoluzione del contratto, in alternativa se non disponibile, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario.
12. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune, qualora sia a conoscenza della detenzione del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI da parte di altro soggetto passivo, può procedere con la cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione da parte dell'ufficio.
13. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, il Comune può provvede d'ufficio alla volturazione dell'utenza in capo ad uno dei soggetti già facenti parte del nucleo familiare convivente del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti, salvo che non sia stata presentata dichiarazione da parte di uno dei coobbligati. Qualora per l'utenza o utenze intestate al contribuente deceduto non ci sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta denuncia ai sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria può essere effettuata da uno degli eredi.
14. La dichiarazione deve essere sottoscritta:
- a. per le **utenze domestiche**: dall'intestatario scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;
 - b. per le **utenze non domestiche**, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli **edifici in multiproprietà** e per i **centri commerciali integrati**, dal gestore dei servizi comuni.
15. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
16. Qualora il numero degli occupanti non coincida con quello risultante all'anagrafe comunale in quanto vi sono dei dimoranti non residenti, l'intestatario dell'utenza dovrà presentare apposita dichiarazione.
17. Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo

del presente comma 17 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

Articolo 29 – Risposte alle dichiarazioni

1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie di ARERA sulla qualità del servizio e senza che ogni inadempimento sull'obbligo di risposta (omissione e/o ritardo) produca effetti sull'obbligazione tributaria, ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il Comune – Servizio Entrate Tributarie è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.
2. Il tempo di risposta alle richieste è preferibilmente di trenta (30) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente (dichiarazione) e la data di invio della risposta scritta, mentre il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è disciplinato nel regolamento di gestione del servizio.
3. La risposta alle richieste deve contenere:
 - a. il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione di cessazione del servizio);
 - b. il codice utente e il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di attivazione;
 - c. la data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;
 - d. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (variazione e cessazione).

Articolo 30 – Reclami e richieste scritte di informazioni

1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non riguardano il rapporto di imposta e le disposizioni normative nazionali e regolamentari che lo disciplinano.
2. Ai fini del presente articolo i reclami e le richieste scritte di informazione si intendono riferite al gestore del servizio dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, Servizio Entrate Tributarie, mentre per i reclami e le richieste inerenti al servizio di raccolta e trasporto si rinvia alla società Conservco Spa, gestore della specifica attività.
3. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio.
4. Il modulo per il reclamo scritto scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b. i dati identificativi dell'utente:
 - I. il nome, il cognome e il codice fiscale;

- II. il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - III. il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - IV. l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 4, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
 6. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
 7. Il gestore competente risponde ai reclami e richieste di chiarimenti preferibilmente entro trenta (30) lavorativi, da computarsi dalla data di ricevimento.

Articolo 31 – Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti e richieste scritte di informazioni

1. Fermo restando che le risposte scritte non costituiscono esercizio dell'attività accertativa del tributo TARI in quanto vincolato alla procedura ed atti tipizzati per come disciplinati dalla legge nazionale, quindi le risposte scritte rimangono rilevanti ai soli fini della regolazione della qualità del servizio, il gestore interessato è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle due tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
2. Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui al precedente comma:
 - a. la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Articolo 32 – Richieste di rettifica degli importi addebitati e rimborsi

1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto di imposta, che trova espressione attraverso atti tipizzati.
2. Per richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti Comune - Servizio Entrate Tributarie, anche in via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.
3. In ogni caso, la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento né, tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che deve essere esercitata innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado nei tempi e modi previsti dal D.lgs. n.546/92.

4. Il modulo per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b. i dati identificativi dell'utente:
 - I. il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - II. il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - III. il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - IV. l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - V. le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, qualora la richiesta sostanzialmente un rimborso di pagamenti già effettuati;
 - VI. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme per le quali si richiede il rimborso.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rimborso senza l'utilizzo del modulo predisposto dal Comune, purché contenga almeno gli stessi campi obbligatori di cui al presente comma 4.
6. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie in tema di qualità di servizio, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti – Servizio Entrate Tributarie è tenuto alla risposta motivata preferibilmente entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di importi rateizzati e non versati ovvero di restituzione di somme già versate. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune e deve contenere:
 - a. il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - c. l'esito della verifica, ed in particolare:
 - I. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - II. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - III. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
7. Qualora l'utente indichi nella propria denuncia un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
8. In ogni caso, l'omessa risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati non può essere intesa come sua accettazione; qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, l'omissione di risposta può assumere, decorsi i termini di legge, valenza di silenzio rifiuto, mentre la risposta negatoria emessa assume la funzione di rifiuto espresso al rimborso richiesto, impugnabile entro gg.60 dalla sua notifica innanzi la competente Corte di giustizia tributaria provinciale di primo grado.
9. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
10. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta in ossequio al termine previsto dall'art.1 comma 161 della L. n.296/2006. Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a. detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

- b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di gg.180 non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.
- 11. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 10, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
- 12. Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 33 – Riscossione

- 1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997 (modello F24), o altre forme ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016, convertito dalla L. 215/2016. Qualora il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
- 2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso di pagamento (documento di riscossione) con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti definitivi, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
- 3. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo, dovendosi lo stesso attivare per richiedere l'avviso.
- 4. Il versamento è effettuato, di norma, per l'anno di riferimento, in due rate di pagamento a distanza semestrale secondo le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe.
- 5. Il pagamento è comunque consentito in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data, fermo restando l'eventuale conguaglio a debito o a credito, qualora le somme versate in un'unica soluzione risultassero inferiori o superiori all'importo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione e il termine di scadenza di almeno 20 giorni deve essere

rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

6. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento, qualora la ricezione del medesimo avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
7. Per le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, ovvero nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Servizio Entrate Tributarie procederà all'emissione di apposito avviso di pagamento con scadenze indicate nell'avviso stesso.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato all'art. 35, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative.
9. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi 792-804, della L. 160/2019.

Articolo 34 – Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione, previa specifica richiesta, dell'avviso di pagamento (documento di riscossione) di cui al precedente articolo 33, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 8:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai soli documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni con riferimento alla medesima utenza, tale clausola non opera in caso di nuova utenza.
2. La richiesta di ulteriore rateazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro, fatta salva la possibilità per il Comune, nella sua veste di gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti, di applicare condizioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto, ferma restando una durata massima di sei rate mensili con scadenza dell'ultima rata rateizzata non oltre tre mesi dalla scadenza dell'ultima rata di cui al documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate, scadenti oltre l'ultima rata indicata nel documento di riscossione, saranno maggiorate degli interessi al tasso legale vigente al momento dell'emissione del provvedimento di rateazione. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c., del presente articolo, sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Comune.

Articolo 35 – Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a. inviare questionari e richiesta di produzione documentale al contribuente (contratti di locazione, contratti di affitto, scritture private, etc.);
 - b. richiedere dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - c. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
 - d. richiedere all'amministratore di condominio la trasmissione di copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 del c.c. corredato dal numero di occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - e. richiedere al gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
4. Il Comune può utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, nonché utilizzare le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
5. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - b. del proprio personale dipendente;
 - c. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
6. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art. 1 commi 161 e 162 della L. 296/2006 e dell'art. 1 comma 792 e seguenti della L. 160/2019.
8. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto ed indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
9. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art.1, comma 87, della L. 549/1995, ovvero in caso di atto nativo digitale, con firma digitale.
10. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 36 – Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 34 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla competente Corte di giustizia tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 472/1997.

Articolo 37 – Rateizzazione di pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il contribuente, che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può chiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente e dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Articolo 38 – Importi minimi e misura annua interessi

1. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale, comprensivo di tributo provinciale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
2. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del tributo dovuto non superi l'importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. Tali disposizioni non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Articolo 39 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 546/1992.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal D.lgs. 218/1997. Non si applica l'art. 5-ter del predetto decreto legislativo in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.
3. Si applicano gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 40 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.

Articolo 41 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con quanto previsto nel presente regolamento.

ALLEGATO A)

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Numero categoria	Categorie di attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8a	Bed & breakfast, unità immobiliari destinate a locazioni brevi e ogni altra struttura ricettiva extralberghiera tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno
9	Case di cura e riposo e altre collettività
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi e stand beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22a	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con servizi potenziati
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25a	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari con servizi potenziati
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, grossisti alimentari e/o misti
27	Banchi e stand ortofrutta, fiori e piante
28	Ipermercati di generi misti
28a	Ipermercati di generi misti con servizi potenziati
29	Banchi e stand generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale da gioco